



# CITTA' DI MANFREDONIA

## Provincia di Foggia



# DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

**N. 40 del 29/07/2021**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 – MODIFICA TRANSITORIA DEL REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore 09:30 il Consiglio Comunale, convocato dalla Commissione Straordinaria, in modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, si è riunito da remoto nelle persone dei signori:

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	✓	
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	✓	
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	✓	

Assiste il SEGRETARIO GENERALE D.ssa Antonella Cambio.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su proposta-relazione del Dirigente del Settore Economico- Finanziario, dott.ssa Maricarmen Distante,

Richiamati:

- ✓ la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ✓ la delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021 con la quale è stato ulteriormente prorogato al 30/04/2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il Decreto Legge n. 2 del 14/01/2021 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- ✓ Il DPCM del 02/03/2021 (come integrato dal D.L. del 12/03/2021) "Ulteriori disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- ✓ Il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 il quale proroga al 30/04/2021 le misure introdotte dal Dpcm del 2 marzo 2021;
- ✓ l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021 che, ha collocato la Puglia in zona rossa, per un periodo di quindici giorni, decorrenti dal 15 marzo, con applicazione delle misure di contenimento del contagio di cui al capo V del citato DPCM 2 marzo 2021;
- ✓ l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 88 del 26 marzo ad oggetto: " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal governo e dalle autorità locali sopra indicati;

Considerato che :

- le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 rifinanziato dall'art.39 del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020 hanno destinato una quota "figurativa" da destinare alle agevolazioni TARI che per il Comune di Manfredonia ammontano ad € 744.913;
- entro il 31 maggio 2021, con riferimento alle risorse di cui al punto precedente attribuite al Comune di Manfredonia, come previsto dalla normativa vigente, si è proceduto all'invio tramite l'applicativo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;
- la certificazione di cui sopra, relativa alle risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 rifinanziato dall'art.39 del decreto legge n.104 del 14 agosto 2020, ha evidenziato un ammontare di risorse non utilizzate che sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione per un ammontare complessivo di € 2.225.463,46 di cui € 744.913 da destinare ad agevolazioni TARI; ai sensi del comma 823 art.1 L. n.178 del 30 dicembre 2020, le suddette risorse sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19; non

possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n.145;

- il valore complessivo delle riduzioni obbligatorie applicabili secondo le indicazioni delle Delibere Arera n.158/2020 e n.238/2020 ammontano ad € 184.000 con riferimento alla TARI 2020;
- al fine di attenuare l'impatto finanziario della pandemia in corso sulle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'art.6 del decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 "Decreto legge Sostegni-bis" ha previsto per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI da distribuirsi tramite apposito decreto i cui criteri di riparto sono già indicati nella suddetta legge in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche per il 2020 di cui al DM "Certificazione" (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n.59033 del 1 aprile 2021) per un ammontare complessivo, pertanto, pari ad € 334.868 per il Comune di Manfredonia;
- con il decreto del 24.06.2021 congiuntamente il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- gli enti locali pertanto, alla luce delle suddette richiamate normative vigenti, possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, che ai fini TARI per quest'ultimo caso del Comune di Manfredonia ammontano ad € 744.913;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.39 del 29.07.2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021" con la quale si stabiliva, tra l'altro, di rimandare ad apposito successivo provvedimento, le riduzioni /agevolazioni per le utenze non domestiche colpite significativamente dalla crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria nei limiti delle risorse derivanti dal fondo istituito con il decreto legge n.73 del 25 maggio 2021 nonché da quelle non ancora utilizzate e relative alla TARI 2020 finanziate tramite il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 rifinanziato dall'art.39 del decreto legge n.104;

Dato atto che con il presente atto si introducono, con valenza regolamentare, le seguenti riduzioni/agevolazioni TARI di carattere assolutamente straordinario e limitatamente all'anno 2021 e che, pertanto, non si ravvisa la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

Ritenuto, per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, di approvare le riduzioni Tari sulla base dei seguenti criteri:

#### **Utenze non domestiche A)**

Attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria a seguito di provvedimenti governativi e regionali con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021:

**abbattimento del 100% sulla quota variabile per il periodo di chiusura dell'attività da riconoscere d'ufficio alle Utenze interessate iscritte nei ruoli TARI con le seguenti categorie:**

Categoria Tariffaria 1 "musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto", limitatamente alle attività

sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 2 "cinematografi e teatri", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 4 "campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 13 "negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 17 "attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 22 "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 24 "bar, caffè, pasticcerie", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 30 "discoteche, night club", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

### **Utenze non domestiche B)**

Alle attività che non sono state oggetto di chiusura a seguito di provvedimenti governativi o regionali ma che hanno subito delle restrizioni documentabili si applicano le seguenti percentuali di riduzione sulla quota variabile:

80% quota variabile per le attività che hanno subito un calo di fatturato oltre il 51% tra l'anno 2019 e l'anno 2020;

50% quota variabile per le attività che hanno subito un calo di fatturato dal 31% al 50% tra l'anno 2019 e l'anno 2020;

30% quota variabile per le attività che hanno subito un calo di fatturato dall'11% al 30% tra l'anno 2019 e l'anno 2020;

Ritenuto opportuno precisare che l'abbattimento del 100% sulla quota variabile per il periodo di chiusura delle attività interessate dalle chiusure obbligatorie non è cumulabile con la percentuale di abbattimento sulla quota variabile prevista per le attività che hanno subito restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Ritenuto di escludere dalle agevolazioni di cui sopra le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico, nel dettaglio:

- Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Cat. 10 Ospedali;

Ritenuto:

- di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni alle **utenze non domestiche A)** attive alla data del 01/01/2021 secondo le categorie di appartenenza così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;
- di stabilire che le riduzioni per le **utenze non domestiche B)** verranno applicate previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.p.r. 445/2000) entro e non oltre il 15 ottobre 2021 a pena di decadenza; la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare la tipologia di attività svolta nonché i dati relativi al calo di fatturato come sopra descritto; l'Amministrazione, in sede di controllo ed eventuale recupero delle somme non spettanti, si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

Precisato che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ex art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui ai punti sopra elencati potranno essere rideterminate in diminuzione d'ufficio;

Considerato che :

- l'abbattimento del 100% sulla quota variabile per le utenze non domestiche A) di cui al presente provvedimento, verrà applicato per il periodo di chiusura dell'attività e conteggiato d'ufficio in fase di elaborazione dell'avviso di pagamento anno 2021;
- l'abbattimento percentuale sulla quota variabile per le utenze non domestiche B) di cui al presente provvedimento, verrà portato in detrazione sull'ultima rata, previa verifica della documentazione come sopra descritta, da inviare esclusivamente secondo le modalità operative indicate sul sito istituzionale dell'Ente;

Richiamati, altresì:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale sono stati differiti i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;
- il comma 4 dell'art.30 del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n.41 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 maggio 2021, n.69 il quale testualmente recita: "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000*";
- il comma 2 dell'art.3 del Decreto Legge del 30 aprile 2021 n.56 il quale testualmente recita: "*Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.*";
- il comma 5 dell'art.30 del Decreto Legge del 22 marzo 2021 n.41 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 maggio 2021, n.69 il quale testualmente recita: "*limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i*

*regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;*

Visto il D.L. 30 giugno 2021 , n. 99 “ Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” che all’art. 2, comma 4 “Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI” prevede testualmente “*All’articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in vigore della presente disposizione”;*

Dato atto che il presente provvedimento è stato trasmesso via pec in data 26.07.2021 al Collegio dei Revisori dei Conti per l’espressione del richiesto parere;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti;

Visto il vigente regolamento generale delle entrate:

Tutto ciò premesso e considerato si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito.

IL DIRIGENTE

f.to Dott.ssa Maricarmen DISTANTE

#### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Vista e condivisa la proposta-relazione del Dirigente sopra riportata;

Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 267/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare e regolamentare con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013, limitatamente all'anno 2021 in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, le riduzioni Tari sulla base dei seguenti criteri:

### **Utenze non domestiche A)**

Attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria a seguito di provvedimenti governativi e regionali con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021:

**abbattimento del 100% sulla quota variabile per il periodo di chiusura dell'attività da riconoscere d'ufficio alle Utenze interessate iscritte nei ruoli TARI con le seguenti categorie:**

Categoria Tariffaria 1 "musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 2 "cinematografi e teatri", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 4 "campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 13 "negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 17 "attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 22 "ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 24 "bar, caffè, pasticcerie", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

Categoria Tariffaria 30 "discoteche, night club", limitatamente alle attività sottoposte a provvedimenti di chiusura obbligatoria con esclusione delle attività consentite di cui all'allegato 23 del DPCM 2 marzo 2021;

### **Utenze non domestiche B)**

Alle attività che non sono state oggetto di chiusura a seguito di provvedimenti governativi o regionali ma che hanno subito delle restrizioni documentabili si applicano le seguenti percentuali di riduzione sulla quota variabile:

80% quota variabile per le attività che hanno subito un calo di fatturato oltre il 51% tra l'anno 2019 e l'anno 2020;

50% quota variabile per le attività che hanno subito un calo di fatturato dal 31% al 50% tra l'anno 2019 e l'anno 2020;

30% quota variabile per le attività che hanno subito un calo di fatturato dall'11% al 30% tra l'anno 2019 e l'anno 2020;

di precisare che l'abbattimento del 100% sulla quota variabile per il periodo di chiusura delle attività interessate dalle chiusure obbligatorie non è cumulabile con gli abbattimenti sulle quote variabili previsti per le attività che hanno subito restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

2. di dare corso d'ufficio all'applicazione delle agevolazioni alle **utenze non domestiche A)** attive alla data del 01/01/2021 secondo le categoria di appartenenza così come presenti nella banca dati comunale, riducendo al minimo gli appesantimenti burocratici a carico dell'utenza;

3. di stabilire che le riduzioni per le **utenze non domestiche B)** verranno applicate previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000) entro e non oltre il 15 ottobre 2021 a pena di decadenza; la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare la tipologia di attività svolta nonché i dati relativi al calo di fatturato come sopra descritto; l'Amministrazione, in sede di controllo ed eventuale recupero delle somme non spettanti, si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

4. di precisare che:

- l'abbattimento del 100% sulla quota variabile per le utenze non domestiche A) di cui al presente provvedimento, verrà applicato per il periodo di chiusura dell'attività e conteggiato d'ufficio in fase di elaborazione dell'avviso di pagamento anno 2021;
- l'abbattimento percentuale sulla quota variabile per le utenze non domestiche B) di cui al presente provvedimento, verrà portato in detrazione sull'ultima rata, previa verifica della documentazione come sopra descritta, da inviare esclusivamente secondo le modalità operative indicate sul sito istituzionale dell'Ente;

5. di precisare che dalle agevolazioni di cui sopra sono escluse le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico, nel dettaglio:

- Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Cat. 10 Ospedali;

6. di stabilire, con valenza regolamentare, che i contribuenti oggetto di riduzioni Covid ai fini TARI, dovranno versare il saldo TARI 2021 entro la scadenza dell'ultima rata TARI pena decadenza dal beneficio e rideterminazione della TARI dovuta;

7. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011;

9. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, giusta art. 134, c. 4, del D. Lgs, n. 267/2000.

# CITTA' DI MANFREDONIA

PIAZZA DEL POPOLO, 8 — C.F. 83000290714  
PROVINCIA DI FOGGIA

---

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## VERBALE N. 32 DEL 27 luglio 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di luglio alle ore 10:35 si é riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:

- Dott. Vincenzo Vendola - Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia - Componente
- Rag. Giuseppe Pesino - Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

Richiesta di parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria n. 47 del 26/07/2021 con i poteri del Consiglio comunale avente ad oggetto: **“TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021- MODIFICA TRANSITORIA DEL REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.”**

L'Organo di revisione

### RICEVUTO

a mezzo pec in data 26/07/2021 la proposta di deliberazione di cui in intestazione,

### TENUTO CONTO

delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica ancora in atto a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal governo e dalle autorità locali;

### RILEVATO

che, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, per l'anno 2021 si rende necessario l'applicare di alcune riduzioni Tari sulla base dei criteri dei prospetti A) e B), allegati alla proposta di cui all'O.d.G.;

VISTI

- la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;
- il D.L. 30 giugno 2021 , n. 99;
- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

#### ACQUISITI

il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile rilasciati dal Dirigente del settore Economico e Finanziario;

#### ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione per quanto di propria competenza.

Il Presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 11:55 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 47**

Ufficio Proponente: **4.1 CONTABILITÀ GENERALE**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI (TARI) -ANNO 2021 MODIFICA TRANSITORIA DEL REGOLAMENTO PER AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (4.1 CONTABILITÀ GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2021

Il Responsabile di Settore  
f.to Maricarmen Distante

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Maricarmen Distante

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Dott. Vittorio PISCITELLI

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
**(Art. 124 D.lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, su attestazione dell'operatore amministrativo addetto, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **23/08/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

*L'addetto amministrativo*

f.to Raffaele Gramazio

*Il Vice Segretario Generale*

f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**(Art. 134, commi 3 e 4, D.lgs. 267/2000)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 29/07/2021 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.lgs. 267/2000).

in data \_\_\_\_\_, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune (Art. 134, comma 3 D.lgs. 267/2000).

*Il Vice Segretario Generale*  
f.to Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda